



**COMUNE DI NEIVE**  
**Provincia di Cuneo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132**

**Oggetto:      TRIBUTI   -      CANONE UNICO PATRIMONIALE      -**  
**APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti cinquanta nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>PICCINELLI PAOLO</b>	Sindaco	X	
<b>BOFFA LUISA</b>	Vice Sindaco	X	
<b>MARENCO MATTEO</b>	Assessore		X
<b>MARASSO ANTONELLA</b>	Assessore	X	
<b>RIVETTI BRUNO</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		4	1

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor PICCINELLI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Visto il vigente *“Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* ai sensi della Legge n. 160/2019, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2021;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, che dispone: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*; tale disposizione ha generato un'interpretazione conservativa e consolidata, nella giurisprudenza amministrativa e nella prassi ministeriale, secondo cui il gettito complessivo del nuovo canone non può eccedere quello derivante dalle entrate precedenti (COSAP/TOSAP/ICP/CIMP);

Preso atto della modifica al comma 817 della Legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della Legge 207/2024, che consente la variazione delle tariffe *“secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”*;

Richiamato infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla Legge 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Rilevato che, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa. Appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

Ritenuto necessario ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT (ultimo disponibile) dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025;

CONSIDERATO che l'ultimo indice ISTAT disponibile è quello relativo al mese di novembre 2025 che prevede una variazione rispetto all'anno precedente del 1,2 %;

Vista la proposta di Piano tariffario allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, il quale risponde sostanzialmente alle esigenze dell'Ente e sono in linea con le disposizioni normative vigenti;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati:

- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m. i., il quale prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* (denominato Canone), ai sensi dell'articolo 1 comma 816 Legge n. 160/2019, come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di rivalutare automaticamente le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate con il presente atto a decorrere dall'esercizio 2026;
- 4) di dare atto che la modifica tariffaria decorre dal 1° gennaio 2026;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, agli uffici comunali e al Concessionario del servizio.

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di predisporre in tempo utile i ruoli per il prossimo anno.

**IL PRESIDENTE**  
F.to PICCINELLI PAOLO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal \_\_\_\_\_ **15/12/2025** al \_\_\_\_\_ **30/12/2025**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- ☒ [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- ☒ [✓] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Paola Fracchia)